MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante "*Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e, in particolare, l'articolo 6, comma 4;

VISTO il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante "*Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lett. c) e comma 5, l'articolo 22, commi 3 e 5 e l'articolo 22-*bis*, comma 1;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, 27 settembre 2017, n. 2;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 18 del 22 novembre 2017, recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025 al n. 87, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela GAETANI l'incarico di Direttore della Direzione generale degli ammortizzatori sociali;

TENUTO CONTO che a seguito della nota n. 40/11026 del 4 agosto 2023 con cui l'INPS ha comunicato la presenza di somme residue sul fondo relativo all'anno 2018 quest'Ufficio ha proceduto a istruire l'istanza della ITALPACK CARTONS S.r.l., presentata in data 30.11.2018, per il periodo dal 05.09.2017 al 04.03.2018, per la sede di Lacedonia (AV) e per l'importo di € 86.329,00 (ottantaseimilatrecentoventinove/00) e ha poi emesso, in data 27.05.2025, il conseguente decreto direttoriale n. 1548;

RILEVATA successivamente in favore della società indicata nel dispositivo l'esistenza del precedente decreto n. 173 del 29.09.2021 (ns. rif. 154/20), emesso per il periodo di 6 mesi, dal 05/09/2019 al 04/03/2020, per la medesima sede di Lacedonia (AV) che, unito ai decreti direttoriali n. 162 del 23/03/2018 e n. 14 del 25/02/2020 di ammissione al beneficio contributivo per 18 mesi (ns. riff. n.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

151/17 e n. 16/19), precisamente dal 05/09/2016 al 04/09/2017 e dal 05/09/2018 al 04/03/2019, tutti notificati alla società istante, comporta una fruizione dell'esonero contributivo per un totale di 24 mesi nel quinquennio mobile;

VISTO il decreto interministeriale n. 2 del 27.09.2017 cit., art. 3, nonché la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 22.11.2017 cit., parr. 2 e 4, in cui è previsto che la domanda di sgravio contributivo è inammissibile qualora l'azienda abbia già beneficiato per la medesima unità produttiva della riduzione contributiva per ventiquattro mesi nel quinquennio mobile;

ACCERTATO per quanto sopra che la società indicata nel dispositivo nel quinquennio mobile per la sede di Lacedonia (AV) ha già goduto di 24 mesi di decontribuzione e che, pertanto, l'istanza del 30/11/2018 è inammissibile

ANNULLA

il decreto direttoriale n. 1548 del 27.05.2025 che su essa ha provveduto.

Il presente provvedimento è impugnabile davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, mediante deposito del relativo gravame presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso all'INPS e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Manuela Gaetani

Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

FRF/CV

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"